

STATUTO DEL COMUNE DI PIACENZA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11

del 21 febbraio 2022

PREMESSE

Piacenza si è distinta nella storia d'Italia per il suo amor patrio, per il suo desiderio di libertà e di democrazia. Lo testimonia la sua proclamazione a Primogenita del Regno d'Italia, decretata da Carlo Alberto il 18 maggio 1848 dopo che un plebiscito popolare aveva deciso l'annessione della città al Piemonte iniziando così l'unità nazionale; lo testimonia la medaglia d'oro con cui venne riconosciuto il fondamentale apporto dei Piacentini alla lotta di liberazione negli eventi eroici e dolorosi della Resistenza.

Lo Statuto del Comune di Piacenza, a poco più di centocinquant'anni dalla proclamazione dell'unità d'Italia e a quasi settant'anni dalla fine della lotta di liberazione che diede inizio alla stagione della libertà nazionale e della storia della Repubblica Italiana, ispirandosi ai valori di questi eventi, vuole esprimerne la continuità con regole sobrie e chiare, capaci di garantire la partecipazione democratica dei cittadini e il buon governo della città.

La conoscenza, l'assunzione e il rispetto di queste regole da parte di tutti, qualunque sia il ruolo e la responsabilità di ciascuno, garantirà al nostro futuro la libertà e la democrazia che ci sono stati consegnati dalla Storia.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

Art. 2 Stemma, gonfalone, titolo di Città

Art. 3 Finalità

Art. 4 Funzionalità dell'Ente

Art. 5 Servizi pubblici locali

Art. 6 Albo Pretorio

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 Gli organi del Comune

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 Il Consigliere comunale

Art. 9 Dovere di partecipazione, decadenza e dimissioni dalla carica

Art. 10 Surrogazione del consigliere comunale

Art. 11 Poteri del Consigliere comunale

Art. 12 Consigliere anziano

Art. 13 Gruppi consiliari

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Poteri del Consiglio

Art. 15 Maggioranza e opposizioni consiliari

Art. 16 Prima seduta

Art. 17 Linee programmatiche del mandato

Art. 18 Elezione del Presidente, Funzioni e Competenze

Art. 19 Elezione del Vice Presidente, Funzioni e Competenze

Art. 20 Elezione suppletiva

Art. 21 Norme comuni alla carica di Presidente e Vice Presidente

Art. 22 Ufficio di presidenza

Art. 23 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 24 Validità delle sedute

Art. 25 Validità delle deliberazioni

Art. 26 Pubblicità delle sedute

Art. 27 Votazioni

Art. 28 Commissioni consiliari permanenti

Art. 29 Commissioni Speciali, di Garanzia e di Controllo

Art. 30 Regolamento interno

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 31 Funzioni

Art. 32 Supplenza

Art. 33 Competenze

Art. 34 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 35 Mozione di sfiducia

Art. 36 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

CAPO V

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 37 Composizione e nomina della Giunta comunale

Art. 38 Cessazione dalla carica di assessore

Art. 39 Organizzazione

Art. 40 Competenze

Art. 41 Deliberazioni d'urgenza in materia di Bilancio

Art. 42 Adunanze e deliberazioni

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 43 Titolari dei diritti di partecipazione

Art. 44 Libere forme associative

Art. 45 Le consulte

Art. 46 Iniziativa popolare

Art. 47 Referendum

Art. 48 Pubblici dibattiti

Art. 49 Conferenza dei servizi pubblici locali

Art. 49 bis Garante per i diritti della persona disabile

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA

Art. 50 Pubblicità degli atti e diritto di informazione

Art. 51 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 52 Tutela della riservatezza dei dati

Art. 53 Diritto di assistenza e interpello

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 54 Principi

Art. 55 Procedimenti amministrativi

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 56 Principi Organizzativi

Art. 57 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 58 Dotazione organica

Art. 59 Segretario comunale e Vice Segretario

Art. 60 Direttore generale

Art. 61 Dirigenti e funzioni dirigenziali

Art. 62 Sistema di controllo interno

CAPO III

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63 La programmazione

Art. 64 Risultati di gestione

Art. 65 Revisione economico-finanziaria

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 Modificazioni, abrogazioni e

interpretazione dello Statuto

Art. 67 Adozione e adeguamento dei regolamenti

Art. 68 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Comune

1. La comunità di Piacenza è comune autonomo secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dell'ordinamento degli enti locali e delle norme del presente statuto. Essa è costituita dalla popolazione che vive nel territorio comunale.
2. Il capoluogo del Comune è sito nel centro abitato di Piacenza. Presso il capoluogo si riuniscono gli organi elettivi collegiali, salvo esigenze particolari dagli stessi adeguatamente motivate. La sede legale del comune è fissata con atto del Consiglio comunale.

Art. 2

Stemma, gonfalone, titolo di Città

1. Il comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Capo del Governo 27 settembre 1938, n. 512.
2. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Capo del Governo 27 settembre 1938, n. 512. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, fermo restando che questa insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco, da un assessore o da un consigliere e scortata dalla polizia municipale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
4. Il comune si fregia del titolo di "Città".

Art. 3

Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e fa proprio il principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le Nazioni ed i Popoli, relazioni amichevoli basate sul rispetto del diritto di autodeterminazione.
3. L'azione del comune si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità tra cittadini e cittadine, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e si informa inoltre al principio di sussidiarietà.

4. Il Comune:

- a)** cura gli interessi della comunità promuovendone lo sviluppo economico e sociale;
- b)** valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi;
- c)** promuove la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli. A tal fine promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini tramite efficienti ed efficaci servizi;
- d)** collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, con le comunità religiose, con le associazioni sportive, per la difesa dei diritti dei bambini e, attraverso interventi mirati nell'ambito della sicurezza urbana, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;
- e)** opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale, attua iniziative per la tutela dei disabili, intesa a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;
- f)** promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, in tutti gli ambiti della vita associata. Organizza tempi e modalità della propria attività sulla base delle esigenze e degli impegni di lavoro, sia professionale che di cura familiare delle cittadine e dei cittadini;
- g)** agisce attivamente per garantire e valorizzare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nelle aziende speciali e nelle istituzioni, nonché in ciascun ente nel quale il comune ha una propria rappresentanza;
- h)** assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, quali beni della comunità presente e futura, promuovendo uno sviluppo socioeconomico ecologicamente sostenibile;
- i)** mantiene relazioni di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia con tutte le città nello spirito della Carta europea;
- l)** riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace, dei diritti umani e politiche di cooperazione, contribuisce a garantire il rispetto delle diverse culture che nella città convivono, afferma l'elevato valore del servizio civile e ne promuove l'impiego nelle proprie strutture;
- m)** favorisce nell'ambito di una visione di giustizia sociale l'iniziativa economica libera in tutti i settori che promuovono ed incentivano lo sviluppo economico e le attività produttive come previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti;
- n)** tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e valorizza le dimensioni significative della cultura locale, intesa come tradizione, linguaggio, attività umane e beni, affinché lo sviluppo della città conservi e trasmetta la memoria storica della comunità locale;
- o)** promuove e favorisce le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio, al successo formativo, alle pari opportunità e all'apprendimento per tutta la vita, a partire dalla prima infanzia, per la

costruzione di un sistema formativo integrato, ispirato ad un'attenta cultura dei valori civili sanciti dalla Costituzione, anche in collaborazione con le autonomie scolastiche;

p) concorre a realizzare le condizioni che permettono a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro e favorisce la formazione e l'elevazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;

q) valorizza le risorse economiche di Piacenza quale nodo strategico posto al confine di più regioni;

r) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle cittadine e delle loro espressioni associative;

s) nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, del patrimonio culturale e degli equilibri ambientali, protegge e tutela gli animali e favorisce la coesistenza armonica tra le diverse specie viventi.

Art. 4

Funzioni dell'Ente

1. Il comune persegue le proprie finalità tramite un'azione amministrativa condotta con criteri di funzionalità intesa come capacità di adattare l'azione amministrativa all'evoluzione dei valori, delle caratteristiche socioeconomiche della comunità locale e delle caratteristiche dell'ambiente fisico in cui essa vive.

2. In particolare tale capacità si realizza attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi, programmi e indirizzi, la produzione di beni e servizi, la determinazione di trasferimenti finanziari a soggetti economici e sociali esterni, in quantità, qualità e tempi idonei a dare risposta alla domanda di intervento del comune.

3. Il comune svolge le funzioni amministrative nell'interesse della popolazione comunale riguardanti il proprio territorio con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e corretto uso del territorio medesimo e dello sviluppo socioeconomico.

4. Per garantire la propria funzionalità i competenti organi del comune:

a) adottano un'azione politico-amministrativa orientata al costante miglioramento della conoscenza delle caratteristiche dell'ambiente naturale ed artificiale e delle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale;

b) definiscono un ordine di priorità tra le diverse esigenze della comunità locale nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente;

c) attuano quanto previsto alla precedente lettera b) utilizzando le risorse rese disponibili dal progresso delle conoscenze tecniche, organizzative ed economiche.

5. Oltre alle funzioni proprie il comune svolge funzioni demandategli dalla legge per conto dello Stato e della regione.

Art. 5

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, e nelle forme giuridiche previste dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

3. L'attestazione e la sottoscrizione della conseguita esecutività delle deliberazioni è attribuita al segretario comunale.

4. I Regolamenti comunali, intervenuta la prescritta approvazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8

Il Consigliere comunale

1. Sono consiglieri comunali i proclamati eletti alla carica ai sensi di legge.

2. Ciascun consigliere rappresenta l'intera comunità che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e a titolo onorario.
3. Il consigliere non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalla legge.
4. Il consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di provvedimenti del comune concernenti interessi di associazioni, di enti pubblici o privati o società di cui sia amministratore. La presente disposizione non si applica nei casi in cui il consigliere partecipi ai suddetti organismi in forza di provvedimento adottato dall'amministrazione comunale.

Art. 9

Dovere di partecipazione, decadenza e dimissioni dalla carica

1. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa parte.
2. Ai consiglieri competono le indennità nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
3. Il consigliere che senza giustificati motivi non partecipa a cinque sedute consecutive o ad almeno il cinquanta per cento delle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'anno precedente, è dichiarato decaduto secondo le procedure di cui al Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto e fatte pervenire, a cura del consigliere dimissionario, al protocollo dell'ente durante l'orario di apertura dell'ufficio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 10

Surrogazione del consigliere comunale

1. La surrogazione del consigliere, ove non diversamente stabilito dalla legge, deve essere deliberata nel termine di dieci giorni dalla data di cessazione dalla carica, con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Durante il periodo di cui al precedente comma, il Consiglio e le Commissioni già convocati possono validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 11

Poteri del consigliere comunale

1. I consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni di sindacato e di controllo, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, hanno diritto a:
 - a) esercitare il diritto di iniziativa e di proposta su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e questioni di indirizzo riguardanti argomenti relativi all'amministrazione comunale o di rilevanza politica,

sociale ed economica di carattere generale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Tutti gli atti deliberativi assunti dalla Giunta e le determinazioni assunte dai dirigenti sono trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché ai consiglieri comunali che ne fanno richiesta. Il regolamento stabilisce le forme attraverso le quali i testi deliberativi sono messi a disposizione dei consiglieri.

3. Per il computo dei quorum richiesti per le iniziative di competenza dei consiglieri comunali, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento per difetto degli eventuali decimali.

Art. 12

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, il consigliere di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano lo sostituisce il consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 13

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi a norma di regolamento. Le funzioni dei gruppi consiliari sono stabilite dal regolamento.

2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale; alla stessa ha facoltà di partecipare il Sindaco, o un assessore suo delegato.

3. Il comune assicura ai consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature, i servizi e le risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, prevedendo appositi stanziamenti nel bilancio.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, svolge funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo. Adotta i provvedimenti di propria competenza. Vigila affinché siano garantiti i diritti delle cittadine e dei cittadini secondo i principi espressi dall'art. 3 del presente Statuto.

2. Il sistema di elezione del Consiglio e del Sindaco ed i casi di ineleggibilità o incompatibilità alle cariche di Consigliere, Sindaco e Assessore sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali adotta esclusivamente atti che, in rapporto alla situazione, devono essere improrogabilmente assunti al fine di evitare pregiudizi al perseguimento dei fini istituzionali del comune.
4. Il Consiglio ha l'obbligo di garantire nelle Commissioni di sua competenza la rappresentanza dell'opposizione.
5. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
6. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire in merito alle questioni che esigono indagini od esame speciale.
7. Al Consiglio comunale è assicurata autonomia funzionale ed organizzativa mediante assegnazione di adeguate risorse, attrezzature, strutture apposite e servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 15

Maggioranza e opposizione consiliare

1. Per maggioranza consiliare deve intendersi l'insieme dei consiglieri comunali appartenenti alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco risultato eletto, nonché i consiglieri, candidati alla carica di Sindaco e non risultati eletti, collegati alla lista o gruppo di liste che, al secondo turno elettorale, risultino collegate al candidato Sindaco eletto.
2. Appartengono all'opposizione tutti i consiglieri non facenti parte della maggioranza.
3. E' fatta salva la possibilità di adesione o dissociazione di singoli consiglieri mediante espressa dichiarazione da inviare al Presidente del Consiglio comunale.
4. L'organo competente provvede, entro sessanta giorni, a ripristinare prerogative e diritti attribuiti dall'ordinamento alla maggioranza ed alle opposizioni, ove si verifichi quanto previsto al precedente comma.

Art. 16

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale comprende la convalida del Sindaco e dei consiglieri, il giuramento del Sindaco, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione relativa alla composizione della Giunta, l'elezione della Commissione elettorale comunale, secondo le modalità indicate nel regolamento.
2. I consiglieri proclamati eletti ed il Sindaco devono far pervenire al segretario comunale, entro il termine di giorni tre, decorrenti dalla data di notifica dei risultati elettorali, una dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. La dichiarazione di cui sopra è sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento ovvero è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese; ad essa possono partecipare i componenti delle cui cause ostative si discute.

Art. 17

Linee programmatiche del mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro centoventi giorni dal giuramento, il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, con indicazione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei tempi di realizzazione, delle risorse e dei mezzi previsti.
2. Il regolamento disciplina la presentazione di eventuali emendamenti, nonché la discussione ed approvazione degli stessi e del documento da parte del Consiglio comunale.
3. In occasione della discussione del documento programmatico annuale, disciplinato dal regolamento di contabilità, si provvede, con le modalità di cui ai precedenti commi, all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche del mandato.
4. In occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione, si provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche. A tal fine al rendiconto è allegata anche la relazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La Giunta comunale, unitamente alla proposta di rendiconto, presenta al Consiglio comunale apposita relazione sulla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, ai sensi della normativa vigente.

Art. 18

Elezione del Presidente, Funzioni e Competenze

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo convoca e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste dal Sindaco, dalla Giunta, dai consiglieri e dai cittadini di cui ai successivi articoli 43 e 46 secondo le norme previste dal regolamento;
 - c) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
 - d) fissa il giorno della seduta previa consultazione con il Sindaco e con la Conferenza dei capigruppo;
 - e) dirige i lavori del Consiglio;
 - f) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio;
 - g) precisa le conseguenze delle varie proposte, pone ai voti le deliberazioni, dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni;
 - h) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento;

i) esercita ogni altra funzione che la legge e il regolamento gli attribuiscono.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente dispone di apposito ufficio al quale sono assegnati i mezzi e le risorse necessarie, secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile dell'ufficio opera secondo le direttive impartite dal Presidente.

4. Tutela le prerogative dei componenti il Consiglio e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 19

Elezione del Vice Presidente – Funzioni e Competenze

1. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio elegge il Vice Presidente, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio, scegliendolo tra i Consiglieri appartenenti all'opposizione, salvo che ciò non sia già avvenuto per l'elezione del Presidente del Consiglio. In quest'ultima ipotesi il Vice Presidente viene scelto fra i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.

2. Il Vice Presidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.

3. Il Vice Presidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengono temporaneamente delegate.

Art. 20

Elezione suppletiva

1. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di cessazione, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

Norme comuni alla carica di Presidente e Vice Presidente

1. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capo gruppo nonché di presidente e vice presidente di commissione consiliare.

2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 22

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 23

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio può essere convocato, con le modalità previste dal regolamento:
 - a) per determinazione del Presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta della Giunta;
 - d) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - e) su richiesta di una delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, nei casi di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e).
3. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza per la motivata trattazione di questioni non differibili. Tuttavia se ma maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. La proposta non approvata dal Consiglio non può essere nuovamente trattata prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta ne modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali.

Art. 24

Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima o in seconda convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
3. Il regolamento stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 25

Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e l'emissione dei prestiti obbligazionari è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che abbiano dichiarato di astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di non partecipare al voto.
- c) I nominativi degli astenuti e dei non partecipanti al voto sono annotati nel verbale della seduta.

4. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservati dalla legge, in enti, aziende, istituzioni, organizzazioni e commissioni il componente vota un numero di candidati non superiore al numero dei rappresentanti da nominare e risultano eletti i candidati che hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Ove sia prevista espressamente la rappresentanza di candidati espressi dall'opposizione il Consiglio procede per l'elezione con voto limitato, a maggioranza semplice e su lista di candidati presentati rispettivamente dalla maggioranza e dall'opposizione. Nel numero spettante all'opposizione sono eletti i candidati proposti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si ha per eletto il più anziano di età.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese.
2. Il regolamento stabilisce le modalità di votazione ed i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si articola in Commissioni consiliari permanenti per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di sua competenza e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Nelle Commissioni permanenti sono rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari, mediante voto plurimo, secondo le modalità previste dal regolamento. Il Sindaco e gli assessori non fanno parte delle Commissioni.
3. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono nei confronti del Consiglio attività referente e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza consiliare. Esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del Consiglio, entro i termini stabiliti dal regolamento. Il Consiglio può deferire alla competente Commissione l'esame di proposte e di questioni in sede redigente.

Art. 29

COMMISSIONI SPECIALI, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

- 1.** Il Consiglio può costituire Commissioni speciali, anche con funzioni di garanzia e di controllo, formate da consiglieri, per svolgere indagini, studi e inchieste su materie di competenza comunale o che comunque interessino il comune e le istituzioni, aziende speciali e concessionarie di pubblici servizi.
- 2.** La presidenza delle Commissioni Speciali è attribuita ad un Consigliere appartenente alla opposizione
- 3.** La deliberazione di costituzione, adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio, ne stabilisce la composizione, i poteri, le risorse ed il termine per la conclusione dei lavori.
- 4.** Al fine di promuovere e proporre politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, il Consiglio comunale può istituire, a seguito di richiesta sottoscritta e presentata dalla maggioranza assoluta delle consigliere comunali elette, una commissione speciale composta dalle consigliere comunali che intendano farne parte. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di funzionamento di tale Commissione.

Art. 30

Regolamento Interno

- 1.** Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nelle materie di cui ai Capi II e III del Titolo II, sono contenute in un regolamento interno adottato dal Consiglio a maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 31

Funzioni

- 1.** Il Sindaco è il rappresentante del Comune, è responsabile dell'amministrazione e dirige l'azione della Giunta.
- 2.** All'atto della proclamazione, il Sindaco assume tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 32

Supplenza

- 1.** In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco lo sostituisce il Vice Sindaco. Quando si assenta o sia impedito anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

ART. 33

Competenze

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente. Adempie alle attribuzioni a lui conferite dalle leggi e dallo statuto ed in particolare:

a) assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta promuovendo, stimolando e coordinando l'attività degli assessori;

b) impartisce le direttive per assicurare che l'attività amministrativa e la gestione si svolgano secondo criteri di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità e secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi deliberati dalla Giunta;

c) indice i referendum comunali;

d) emana le ordinanze per l'esercizio delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza statale e quale autorità locale;

e) rappresenta l'ente in giudizio, previa deliberazione della Giunta. L'esercizio di tale rappresentanza può essere delegato ai dirigenti;

f) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al comune e, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, assume le determinazioni conseguenti;

g) promuove accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio. A tal fine il Sindaco relaziona in ordine agli enti che si intendono coinvolgere, all'intervento oggetto dell'accordo, ai tempi, alle modalità, ai finanziamenti e agli adempimenti cui sarebbe chiamato il comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo;

h) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni agli Assessori, al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed ai dirigenti.

Può attribuire a singoli Consiglieri comunali, con proprio provvedimento, apposita delega per la cura di specifiche materie al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Ente comunale; il Consigliere comunale delegato ha compiti di collaborazione con l'Amministrazione comunale, circoscritti all'esame ed alla cura di tematiche specifiche, che non implicano la possibilità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno e di svolgere attività di tipo gestionale.

Al Consigliere comunale delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i Consiglieri comunali e, nell'ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, non ha poteri di iniziativa autonoma, né può partecipare alle riunioni della Giunta Comunale. Il Sindaco può revocare in ogni momento la nomina del Consigliere delegato.

i) può chiedere al segretario comunale o al direttore generale di pronunciarsi rispettivamente sulla conformità alle norme e sulla conformità agli obiettivi ed indirizzi degli organi di governo, degli atti di competenza dei dirigenti. Il regolamento stabilisce competenze, procedure e modalità per l'adozione degli eventuali conseguenti atti;

l) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità, rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti, dell'attività delle aziende pubbliche, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune nonché dell'operato dei rappresentanti del comune presso enti, aziende,

istituzioni ed ogni altro organismo. Il Sindaco ne riferisce al Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;

m) esercita le proprie competenze in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) stipula accordi e protocolli di intesa tra il comune ed altri enti locali;

o) dispone in ordine alla concessione del patrocinio dell'ente per manifestazioni ed analoghe iniziative promosse da terzi.

Art. 34

Pubblicità delle spese elettorali

1. Il preventivo ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati alla carica di Sindaco e delle diverse liste, sono pubblicati all'albo pretorio del comune a cura del segretario comunale a partire dal decimo giorno successivo alla loro presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi, dandone ampio avviso al pubblico.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Ove venga proposta una mozione di sfiducia ai sensi di legge, il Presidente procede alla convocazione del Consiglio, in seduta pubblica, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dall'assunzione della proposta al protocollo dell'ente. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.

2. Il Sindaco partecipa alla discussione e alla votazione della mozione.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio il segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

Art. 36

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, formulate per iscritto e indirizzate al Consiglio, sono assunte al protocollo dell'ente. Il segretario comunale ne dà immediata comunicazione ai consiglieri comunali.

2. La seduta del Consiglio per la presentazione delle dimissioni deve tenersi entro dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo dell'ente. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo stato di impedimento permanente di cui alla legge, deve essere accertato dal Consiglio comunale.

CAPO V

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 37

Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, da lui nominati, non superiore a nove, fra i quali il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra le cittadine e i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge e che abbiano accettato la nomina per iscritto.
3. La nomina degli assessori avviene con decreto. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. A garanzia della rappresentanza di genere nel calcolo degli assessori va incluso anche il Sindaco.
4. Eventuali modifiche nella composizione numerica o nominativa della Giunta durante il mandato sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare successiva.
5. Gli assessori partecipano, con solo diritto di parola e con le modalità previste dal regolamento, alle riunioni del Consiglio comunale e, qualora invitati, a quelle delle Commissioni consiliari.
6. I provvedimenti del Sindaco previsti dal presente articolo nonché dai successivi articoli 38 e 39 sono immediatamente esecutivi.

Art. 38

Cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori, fatti salvi i casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca disposta dal Sindaco e per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare successiva.

Art. 39

Organizzazione

1. La Giunta esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma.

3. Le funzioni dei singoli assessori sono stabilite con apposito provvedimento di incarico del Sindaco da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
4. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 40

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco, mediante deliberazioni collegiali, all'attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo.

a) predispone le proposte degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;

b) adotta atti di indirizzo per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei dirigenti al fine di attuare piani, obiettivi e programmi approvati dal Consiglio comunale. E' competente altresì ad adottare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, i seguenti atti:

1. determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto del relativo ordinamento stabilito dal Consiglio comunale;
2. fissazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio comunale;
3. adozione di indirizzi interpretativi ed applicativi di atti normativi di propria competenza;
4. nomina di commissioni ed altri organi collegiali, ove previsto dallo statuto e dai regolamenti;
5. adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori;
6. approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, fatta salva espressa diversa previsione di legge;
7. definizione, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
8. accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
9. definizione di criteri e modalità per la concessione o l'uso di beni di proprietà o nella disponibilità del comune;
10. costituzione in giudizio e nomina del difensore dell'ente;
11. decisione di addvenire a transazioni e conciliazioni;
12. determinazione della dotazione organica del personale dell'ente;
13. adozione del programma triennale del fabbisogno del personale;

14. collaborazione con terzi all'organizzazione di incontri, convegni ed altre manifestazioni non previste in atti fondamentali del Consiglio comunale;

15. adotta i criteri generali cui devono attenersi i dirigenti nell'esercizio della attività contrattuale di competenza;

16. approva il piano esecutivo di gestione;

17. adotta ogni altro atto che non sia riservato dalla legge al Consiglio e che non ricada nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dei dirigenti.

2. La Giunta, nell'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è tenuta a riferire al Consiglio comunale sulla propria attività ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.

4. L'iniziativa per le deliberazioni di competenza della Giunta spetta a ciascuno dei suoi componenti previa intesa con il Sindaco.

Art. 41

Deliberazioni d'urgenza in materia di Bilancio

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima seduta consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

Art. 42

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta si intende non approvata. I nominativi degli astenuti sono annotati nel verbale.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, qualora invitati, senza diritto di voto, i revisori dei conti e i dirigenti su specifici argomenti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 43

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché:

- a)** ai residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b)** alle cittadine e ai cittadini italiani e dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, non residenti nel comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che esercitino nel comune la propria attività prevalente di lavoro e studio.

Art. 44

Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative, comprese le aggregazioni non formalmente istituite che tuttavia perseguono scopi e svolgono attività che potrebbero inerire le scelte dell'amministrazione e promuove strumenti ed organismi di partecipazione popolare alla determinazione delle decisioni dell'ente locale.

2. Il comune promuove la raccolta di proposte e suggerimenti delle libere forme associative sulle diverse materie di propria competenza e ne valorizza i contributi.

3. Il comune favorisce la vita delle libere forme associative con adeguate politiche di sostegno.

4. Nel rispetto dei criteri dell'articolo 5 dello statuto sulle diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali, il comune può stipulare convenzioni con libere forme associative.

5. Gli utenti dei servizi comunali possono riunirsi in comitati di gestione con funzioni ed organi rappresentativi e mezzi operativi definiti da apposito regolamento.

6. Il comune garantisce in ogni caso la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, gli organismi, le aggregazioni e le associazioni.

7. Le associazioni svolgono funzione consultiva del comune e degli organi decentrati attraverso l'istituzione delle consulte.

Art. 45

Le consulte

- 1.** Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.
- 2.** Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quegli organismi e persone che, localmente, hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del comune con l'apporto di specifiche competenze.
- 3.** Le consulte sono i soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.
- 4.** Il regolamento disciplina il numero, i settori e le specifiche funzioni delle consulte.
- 5.** Nelle consulte sono rappresentate le associazioni ed organizzazioni del settore che siano registrate nell'apposito albo secondo i requisiti generali precisati dal regolamento.
- 6.** Le consulte vengono sentite obbligatoriamente, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale nei termini e con le modalità previste dal regolamento.

Art. 46

Iniziativa popolare

- 1.** I titolari dei diritti di partecipazione possono rivolgere istanze al Sindaco ed agli assessori nelle materie di rispettiva competenza. L'istanza può essere sottoscritta da uno o più aventi diritto e comporta per il Sindaco o per l'assessore competente l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione.
- 2.** I titolari dei diritti di partecipazione possono inoltrare petizioni e proposte di deliberazione alla Giunta o al Consiglio secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Le proposte e petizioni inoltrate alla Giunta e al Consiglio devono essere sottoscritte rispettivamente da almeno trecento e cinquecento persone. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
- 3.** Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte la relativa pronuncia deve essere adeguatamente motivata.
- 4.** Le istanze, le petizioni e le proposte devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di statuto.
- 5.** Il regolamento disciplina modalità e procedure per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione.

6. Nel caso di istanze concernenti materie di competenza del Sindaco e di istanze, petizioni e proposte concernenti materie di competenza della Giunta, i relativi conseguenti provvedimenti adottati devono essere comunicati, per conoscenza, al Consiglio comunale.

Art. 47

Referendum

1. Il comune prevede il referendum quale strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta di quattromila persone aventi diritto.

3. Il referendum verte su materie di esclusivo carattere locale e di interesse generale e comunque non può riguardare le seguenti materie:

- a)** elezione del Sindaco e nomina degli assessori comunali;
- b)** nomina o designazione di amministratori di competenza comunale;
- c)** stato giuridico e trattamento economico del personale comunale;
- d)** contrazione di mutui;
- e)** istituzione e ordinamento di tributi, tariffe e rette e determinazione delle relative aliquote;
- f)** statuto comunale e regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale;
- g)** statuti delle aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
- h)** bilanci preventivi e conti consuntivi del comune, aziende e società partecipate;
- i)** provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti;
- l)** provvedimenti dai quali siano derivate irrevocabili obbligazioni del comune nei confronti di terzi;
- m)** interi atti generali a contenuto normativo;
- n)** questioni che perseguono risultati contrari a norme di legge o di regolamento;
- o)** tutela delle minoranze etniche e religiose.

4. Salvo motivi d'urgenza, una volta indetto il referendum, gli organi del comune si astengono dal deliberare sulle materie oggetto del referendum stesso.

5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Sindaco deve proporre la deliberazione conseguente l'esito della consultazione entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario. L'esito del referendum non è vincolante. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni.

6. Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima materia prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo Consiglio.

7. Il regolamento disciplina le procedure di ammissione e svolgimento del referendum e la costituzione di un comitato di garanti il quale, tra l'altro, decide, prima della raccolta delle firme, la ammissibilità o meno del quesito.

Art. 48

Pubblici dibattiti

1. Il comune prevede l'indizione di pubblici dibattiti in apposite assemblee su argomenti riguardanti specificatamente l'attività amministrativa.
2. L'assemblea viene convocata dal Sindaco a richiesta di almeno duecento persone aventi diritto.
3. Il regolamento disciplina le modalità di richiesta, partecipazione e conduzione del pubblico dibattito.

Art. 49

Conferenze dei servizi pubblici locali

1. Il Sindaco indice periodicamente conferenze sui servizi pubblici locali alle quali partecipano, con le modalità fissate dal regolamento, i soggetti pubblici e privati gestori di servizi stessi, le associazioni degli utenti, le organizzazioni sindacali e di categoria.
2. La conferenza sui servizi analizza l'andamento qualitativo, quantitativo, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi.
3. Le risultanze della conferenza sono valutate in sede di predisposizione del progetto di bilancio.

Art. 49 bis

Garante per i diritti della Persona Disabile

1. La Città di Piacenza presidia e sviluppa i diritti delle Persone Diversamente abili anche attraverso la figura del "Garante per i diritti della Persona Disabile".
2. La figura del Garante della Persona Disabile è organo nominato dal Sindaco a seguito di avviso pubblico. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzie di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio con comprovata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curriculum personale. Il Sindaco può comporre l'organo o in maniera unipersonale o collegialmente nominando 3 componenti.
3. È nominabile al ruolo di Garante della Persona Disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;

b) Dia ampia garanzia di indipendenza;

c) Non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale, né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; non sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore o dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di appalto ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal Testo Unico degli enti locali. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

4. Il Sindaco nomina il Garante entro 6 mesi dal suo insediamento. Il Garante resta in carica sino alla nomina del successore.
5. L'incarico di Garante è a titolo gratuito.
6. Il Garante dispone di poteri di controllo e impulso nei riguardi degli organi comunali e della tecnostruttura. Unitamente al Consigliere Delegato alla disabilità, qualora nominato, si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità al fine di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità per le persone disabili, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell'autonomia personale. In particolare, il Garante, in stretta sinergia con il Consigliere delegato alla disabilità, se nominato:
 - a) Promuove la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'integrazione e inclusione sociale delle stesse;
 - b) Recepisce le istanze dei portatori di disabilità;
 - c) Supporta e stimola l'Amministrazione per il superamento di tutti gli ostacoli che impediscano la mobilità e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità.
7. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza; dei Consorzi e società cui il Comune di Piacenza, a qualsiasi titolo, partecipi; di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.
8. Possono rivolgersi al Garante:
 - a) Tutti coloro che versino in condizioni di disabilità;
 - b) I familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);
 - c) Le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

9. Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Sindaco, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA

Art. 50

Pubblicità degli atti e diritto di informazione

- 1.** Il comune svolge la propria attività secondo criteri di razionalità, trasparenza ed immediatezza, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, osservando, salvo il disposto del comma successivo, il principio della pubblicità degli atti in ogni fase del procedimento amministrativo.
- 2.** Tutti gli atti del comune, delle aziende, istituzioni ed enti partecipati sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge, di regolamento o di altro atto adottato conformemente al regolamento.
- 3.** Al fine di rendere efficace il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti del comune e di agevolare la presentazione di istanze, petizioni e proposte, l'organizzazione comunale prevede espressamente un servizio dedicato all'informazione ed alla comunicazione ai cittadini.

Art. 51

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

- 1.** Coloro che vi hanno diritto possono esercitare l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del comune nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
- 2.** Il regolamento disciplina i contenuti del diritto di accesso ed individua:
 - a)** i casi di inaccessibilità;
 - b)** le ipotesi di differimento dell'esercizio del diritto;
 - c)** i soggetti coinvolti;
 - d)** le misure organizzative idonee a garantire agli aventi diritto l'effettivo esercizio dell'accesso;
 - e)** i termini per l'esercizio del diritto ed i relativi costi.
- 3.** Il regolamento contiene norme di collegamento con la disciplina sulla tutela della riservatezza dei dati e sul trattamento di quelli personali e sensibili.

Art. 52

Tutela della riservatezza dei dati

- 1.** Il comune, nello svolgimento dell'attività amministrativa, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
- 2.** Il regolamento disciplina:
 - a)** le misure poste a tutela della riservatezza dei dati personali trattati dall'ente, sia con strumenti cartacei che informatici;
 - b)** l'individuazione dei soggetti coinvolti;
 - c)** le forme di comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati;
 - d)** le modalità di redazione delle informative al cittadino.

Art. 53

Diritto di assistenza e interpello

- 1.** Gli uffici competenti devono fornire alle cittadine e ai cittadini, in quanto interessati, ogni esauriente assistenza relativa al disbrigo di pratiche che li riguardano.
- 2.** Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in materia di tributi locali, da parte del contribuente.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 54

Principi

- 1.** L'attività amministrativa è improntata ai principi di:
 - a)** separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite ai dirigenti;
 - b)** programmazione dell'attività e verifica dei risultati;
 - c)** perseguimento, nell'azione amministrativa, degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

- d)** individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare, valorizzando le risorse umane, anche attraverso processi di delega;
- e)** imparzialità, pubblicità e trasparenza, snellezza dei procedimenti, soddisfacimento delle esigenze degli utenti, integrità e legalità, con il fine di contrastare ogni forma di corruzione e di infiltrazione mafiosa.

Art. 55

Procedimenti amministrativi

- 1.** Il Consiglio disciplina, con regolamento adottato a maggioranza dei componenti, i procedimenti amministrativi, relativi agli atti di competenza del Comune, ispirati ai principi di cui al precedente articolo.
- 2.** Per ciascun tipo di procedimento vengono determinati, con delibera di Giunta Comunale, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché del provvedimento finale.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE – PERSONALE

E SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 56

Principi Organizzativi

- 1.** Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendo il miglioramento delle condizioni di prestazione e la crescita professionale.
- 2.** L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze degli utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
- 3.** Nell'ambito dei principi e dei criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei Contratti Collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento del personale per il conseguimento dei risultati connessi all'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro trasversale e di gruppo.
- 4.** Il Comune promuove azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità sul lavoro e di accesso alla carriera tra uomini e donne.

Art. 57

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta, in conformità con le norme del presente Statuto, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, disciplina, con proprio regolamento, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, ispirandosi ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ed in base ai principi di responsabilità e professionalità.
2. Il Regolamento, oltre a disciplinare le figure dei Dirigenti, del Direttore Generale e del Segretario Generale, può prevedere la nomina, con atto del Sindaco, di un Vice Segretario generale, con il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 58

Dotazione Organica

1. La dotazione organica consiste nel numero complessivo delle unità lavorative disponibili per lo svolgimento dei compiti dell'ente, sulla base del programma annuale delle attività da realizzare.
2. Il regolamento definisce le modalità di revisione periodica della dotazione organica e di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale, nonché i requisiti d'accesso e le modalità di reclutamento.

Art. 59

Segretario Comunale e Vice Segretario

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
2. Il Segretario Generale del Comune provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi dell'Ente nel perseguimento degli obiettivi dell'attività amministrativa, in attuazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. Il Sindaco nomina altresì un Vice Segretario che coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
4. Il regolamento definisce requisiti e modalità per il conferimento dei relativi incarichi.

Art. 60

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione, con il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

Art. 61

Dirigenti e funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo e delle direttive emanate dagli organi di alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
2. I dirigenti attuano i programmi e perseguono gli obiettivi loro assegnati disponendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali a essi assegnate.
3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti operano in spirito di collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio di distinzione delle rispettive competenze.
4. Oltre quanto previsto dalla legge, ai Dirigenti spetta l'adozione in particolare dei seguenti atti:
 - a) conferimento di incarichi professionali e di consulenza;
 - b) nomina delle commissioni di gara e concorso;
 - c) ordinanze ordinarie aventi natura di atto di gestione amministrativa;
 - d) ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, nonché applicazione di sanzioni accessorie;
 - e) approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
 - f) stipula di transazioni, previa decisione della Giunta comunale;
 - g) adozione di atti delegati dal Sindaco.
5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, oltre che per concorso a tempo indeterminato o per mobilità, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, nel rispetto delle previsioni di legge e del regolamento comunale di organizzazione.

Art. 62

Sistema di controllo interno

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati, in attuazione delle disposizioni di legge, per assicurare lo svolgimento del controllo strategico, del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione nonché delle forme previste di trasparenza.

CAPO III
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 63

La programmazione

1. Il comune ispira la propria azione al metodo della programmazione che garantisce la congruenza delle specifiche azioni e decisioni con il quadro generale degli indirizzi e degli obiettivi.
2. Gli strumenti della programmazione, corredati delle relative previsioni finanziarie, sono disciplinati dalle vigenti normative di legge in materia e dal regolamento di contabilità.
3. La predisposizione dei piani delle attività e degli interventi pluriennali ed annuali è disciplinata dalle norme statali in materia di ordinamento contabile e dal regolamento di contabilità.
4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio comunale anche per atti non previsti dagli strumenti di programmazione di cui ai commi precedenti.

Art. 64

Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo anche attraverso idonea documentazione che ponga a confronto i risultati medesimi con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico, così come stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità.

Art. 65

Revisione economico-finanziaria

1. Le disposizioni di legge ed il regolamento di contabilità disciplinano le modalità di scelta e nomina, durata in carica, cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, funzioni, compenso e responsabilità dei revisori dei conti.
2. La funzione di revisione economico-finanziaria viene esercitata a diversi livelli di analisi e l'organo di revisione è dotato di mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
3. Possono essere attribuite all'organo di revisione ulteriori funzioni di collaborazione in materia di regolamenti comunali e per problematiche di natura contabile e fiscale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66

Modificazioni, abrogazioni e interpretazione dello statuto

- 1.** Le modificazioni e l'abrogazione totale dello statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui alla legge.
- 2.** La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3.** La approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo e diviene operativa dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
- 4.** Ogni iniziativa di modifica o di abrogazione statutaria, respinta dal Consiglio, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione.
- 5.** Lo statuto che ha natura giuridica normativa deve essere interpretato secondo i criteri dell'interpretazione delle norme.

Art. 67

Adozione e adeguamento dei regolamenti

- 1.** I regolamenti comunali devono essere adeguati allo statuto vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
- 2.** Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o al loro adeguamento di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, purché risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 68

Entrata in vigore

- 1.** Lo statuto, approvato ai sensi della legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on-line del comune.
- 2.** Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.